

Allegato A

DISCIPLINA PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOGLITORI AUTORIZZATI DI PIANTE OFFICINALI SPONTANEE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (comma 9 art. 6 DM 21 gennaio 2022)

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Con la presente Direttiva viene disciplinato l'elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee come stabilito dal comma 9 art. 6 DM 21 gennaio 2022, di seguito "Elenco".
2. In particolare, la presente direttiva:
 - a. definisce i requisiti per l'iscrizione all'Elenco e ne descrive gli effetti;
 - b. stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco;
 - c. definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione.
3. L'implementazione e la tenuta dell'Elenco sono volte:
 - a. ad assicurare che il personale addetto alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle specie officinali sia adeguatamente istruito sulle specie botaniche che manipola prima di eseguire compiti che richiedano tale conoscenza e sia protetto dal contatto con specie tossiche o che presentino rischi durante la manipolazione, in accordo con quanto previsto al capitolo 4 delle «Good agricultural and collection practice (GACP)» del 2006 emanate dall'EMA (articolo 1 comma 5 del Decreto 21 gennaio 2022).
 - b. a garantire che l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee, ai fini del loro utilizzo diretto o della loro prima trasformazione, sia effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e dall'Allegato II relativo alle «Norme dettagliate di produzione di cui al capo III - parte I: Norme di produzione vegetale di cui al paragrafo 2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche», del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
 - c. A formare ed informare adeguatamente i raccoglitori in merito alla normativa regionale e nazionale di settore con particolare riferimento:
 - i. alla Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 avente per oggetto "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco";
 - ii. al Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75 avente per oggetto "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
 - iii. al Decreto 21 gennaio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avente come oggetto "Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee";

Art.2. I raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee e i raccoglitori subordinati

1. Vengono definiti "*Raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee*" coloro che ottengono l'autorizzazione da parte delle regioni dopo il superamento di un esame abilitativo come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del DM 21 gennaio 2022.
2. Vengono altresì definiti "*Raccoglitori subordinati*" (commi 4 e 5 dell'articolo 3 del DM 21 gennaio 2022) coloro che effettuano la raccolta in forma subordinata e a seguito di una formazione garantita dal "*Raccoglitore autorizzato di piante officinali spontanee*". Il raccoglitore subordinato può effettuare la raccolta delle piante officinali spontanee solo in presenza del "*Raccoglitore autorizzato di piante officinali spontanee*".

Art. 3. Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee

1. L'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee, così come definito dall'articolo 6 comma 1 del DM 21 gennaio 2022, è rilasciata dalla regione su richiesta dell'interessato previo il raggiungimento dei seguenti requisiti:
 - a. età minima fissata in anni diciotto;
 - b. frequenza e superamento di un corso abilitativo così come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 del DM 21 gennaio 2022;
2. i percorsi formativi di cui al precedente comma 1, sub b., conformi al comma 4 dell'articolo 6 del DM 21 gennaio 2022, e i percorsi di aggiornamento previsti al comma 2 dell'articolo 6, sempre del DM 21 gennaio 2022, sono erogati da enti di formazione accreditati e specificamente autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 12/2003;
3. Il titolo rilasciato in esito al percorso formativo previsto al comma 1 sub b è valido per una durata pari ad anni 5 dalla data di superamento dell'esame (comma 5 articolo 6 del DM 21 gennaio 2022). Alla sua scadenza l'iscrizione all'elenco viene sospesa e riattivata solo a seguito di presentazione da parte dell'iscritto dell'attestato di frequenza, al Settore Regionale competente, ad un corso di aggiornamento nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 comma 2 DM 21 gennaio 2022.
4. I requisiti previsti dal presente articolo sono necessari ai fini dell'iscrizione all'Elenco e al mantenimento della stessa.

Art. 4. Gestione dell'Elenco

1. L'Elenco è tenuto dalla Regione, presso la struttura regionale competente in materia, la quale provvede:
 - a) alla formazione e al mantenimento dell'Elenco;
 - b) al suo aggiornamento trimestrale a seguito della presentazione di nuove istanze o di sospensione, decadenza e cancellazione di raccoglitori già iscritti;
 - c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione e all'adozione di tutte le misure e le disposizioni operative necessarie;
 - d) al supporto per favorire l'accesso alla versione informatizzata dell'Elenco;
 - e) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

Con atti del dirigente della struttura regionale competente sono definite le specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la tenuta dell'Elenco.

Art. 5. Procedimento per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Elenco, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, è presentata alla struttura regionale competente, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dalla stessa anche attraverso il sito web della Regione.
2. La struttura regionale competente:
 - a) effettua il controllo sui documenti presentati;
 - b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Elenco, dandone comunicazione al raccoglitore richiedente;
 - c) provvede, in caso di motivi ostativi all'iscrizione, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Per quanto non specificato dal presente articolo e dai seguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993 in materia di procedimento amministrativo.

Art. 6. Sospensione, reintegrazione, decadenza e cancellazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Elenco nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'iscritto;
 - b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 3;
 - c) al termine dei 5 (cinque) anni dall'ottenimento dell'autorizzazione se non integrata dal corso di aggiornamento previsto all'articolo 6 comma 2 del DM 21 gennaio 2022 opportunamente trasmesso alla struttura regionale competente;
2. A seguito, del venire meno dei motivi di sospensione di cui al comma 1, la struttura regionale competente provvede a reintegrare il raccoglitore nell'Elenco; in caso contrario ne pronuncia la decadenza e ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito al successivo punto 4.
4. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'iscritto;
 - b) a seguito di perdita o avvenuta verifica di falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 3;
 - c) a seguito di cessazione dell'attività;
 - d) nei casi di mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del precedente comma 1. La cancellazione dall'albo avviene nel primo aggiornamento utile dopo sei mesi dalla comunicazione di sospensione da parte della Regione così come prevista al comma 1 del presente articolo ad esclusione dei casi in cui la sospensione sia dovuta alla mancata partecipazione al corso di aggiornamento previsto all'articolo 6 comma 2 del DM 21 gennaio 2022.
5. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento che dispone l'aggiornamento dell'elenco.
6. I raccoglitori cancellati dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente.